

DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI DELLA FUNIVIA VA E VIENI

DISPOSIZIONI GENERALI

1. I viaggiatori sono tenuti a rispettare il regolamento di esercizio per la parte che li riguarda e ad osservare le norme emanate dalle autorità competenti nell'interesse della sicurezza e regolarità del trasporto. Ottemperano inoltre a tutte le altre particolari norme di comportamento che sono rese note mediante i cartelli monitori, apposti nelle stazioni e lungo la linea, nonché alle indicazioni che vengono date, in circostanze speciali, dal personale addetto.
2. Le disposizioni che riguardano i viaggiatori sono portate a conoscenza del pubblico a mezzo di affissioni nelle stazioni di imbarco e/o nelle biglietterie.

BIGLIETTO

1. I viaggiatori devono munirsi del biglietto prima di entrare sulla pedana di imbarco. Il biglietto deve essere esibito al personale dell'impianto qualora richiesto. Nel prezzo del biglietto è compreso il diritto al trasporto di un piccolo bagaglio non ingombrante. È facoltà del concessionario ammettere il trasporto di animali sugli impianti, definendone le modalità.
2. Non sono ammesse precedenzae fatto salvo per il personale di servizio, gli incaricati della sorveglianza e del soccorso, nonché negli altri casi speciali approvati dal SIF.

RAPPORTI CON IL PERSONALE E MODALITA' PER IL VIAGGIO

1. E' vietato ai viaggiatori parlare con gli agenti addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio.
2. Il viaggiatore, che non sia pratico del sistema di trasporto, deve avvisare il personale e richiedere le istruzioni del caso.
3. I viaggiatori, in relazione alle peculiarità del sistema di trasporto, per cui risulta necessaria la collaborazione attiva dell'utente, devono uniformarsi strettamente agli obblighi ed ai divieti resi manifesti con appositi avvisi dell'azienda concessionaria e devono comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni alle attrezzature dell'impianto.
4. Ai viaggiatori è vietato:
 - a) accedere all'impianto e, in particolare, salire sul veicolo in assenza del personale addetto;
 - b) seguire percorsi non prestabiliti nelle stazioni e manomettere qualsiasi dispositivo dell'impianto;
 - c) far sporgere o gettare oggetti di qualsiasi tipo dal veicolo;
 - d) nelle cabine, manomettere o tentare di aprire le ante delle porte durante il viaggio;
 - e) fumare nelle stazioni o durante il viaggio.
5. Nel caso le stazioni venissero trovate incustodite dal personale addetto, è assolutamente vietato ai viaggiatori entrare nei piazzali ed avvicinarsi ai veicoli in moto, nonché salire sui medesimi.

6. I viaggiatori muniti di dispositivi di protezione antivalanga del tipo «air bag», devono disattivare o mettere in sicurezza tale dispositivi, prima di accedere ai veicoli. Uno specifico cartello ben visibile deve essere esposto nelle stazioni di imbarco.

7. Sono esclusi dal trasporto i viaggiatori che, ad insindacabile giudizio del personale dell'impianto, si trovano palesemente in stato di ubriachezza, quelli non sufficientemente protetti in relazione alle condizioni climatiche ambientali, quelli portanti oggetti che impediscono una agevole salita sui veicoli, nonché quelli che per il loro stato o il loro comportamento possano pregiudicarne la sicurezza, disturbando i viaggiatori e turbando l'ordine pubblico.

8. Nell'ipotesi di evacuazione dei viaggiatori in linea, questi devono porre particolare attenzione alle comunicazioni del personale addetto alle operazioni di evacuazione, conservando sui veicoli una posizione corretta.

OPERAZIONI DI SOCCORSO

1. Nell'eventualità che, per grave guasto, sia necessario provvedere al soccorso dei viaggiatori rimasti in linea, essi saranno opportunamente avvisati.

2. Il soccorso sarà eseguito con le necessarie misure ed istruzioni di prudenza, alle quali i viaggiatori dovranno tassativamente attenersi.

TRASGRESSIONI

1. I trasgressori alle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico, a mezzo di appositi comunicati e cartelli monitori, affissi sia nelle stazioni sia in linea o nelle biglietterie, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

2. Ove l'inosservanza possa arrecare serio pregiudizio all'incolumità dei rimanenti viaggiatori, i trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato previsto dagli artt. 432 e 650 del Codice Penale.

3. L'utente è responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni per i viaggiatori.

RECLAMI

1. I reclami dei viaggiatori devono essere inviati al SIF (www.sif.provincia.tn.it), con le complete generalità e il preciso indirizzo del reclamante.

2. I reclami anonimi non saranno presi in considerazione.

TRASPORTO DI PERSONE DISABILI

1. Il trasporto dei viaggiatori disabili, comprese i loro ausili, richiede una preliminare pianificazione da parte dell'esercente, anche riguardo alle operazioni di evacuazione. L'esercente deve quindi predisporre le istruzioni, formare il personale sull'utilizzo degli impianti da parte di viaggiatori disabili e fornire idonee informazioni alla clientela.

2. Il numero massimo delle persone con disabilità ammesse contemporaneamente sui singoli impianti e su ogni veicolo, in funzione delle caratteristiche dell'impianto, del territorio e della natura della disabilità, è stabilito nell'allegato A), al fine di garantire la sicurezza dei trasportati.

3. Se la persona, a causa della natura della propria disabilità, necessita di assistenza o di ausili deve, prima di acquistare il titolo di trasporto, accordarsi con l'esercente circa le modalità di viaggio.

4. La persona disabile deve inoltre comunicare al personale addetto all'impianto le eventuali particolari esigenze per l'imbarco e lo sbarco.

5. Quando si trasporta una persona disabile il personale operativo deve:

a) valutare le dimensioni degli ausili ed eventualmente limitare il numero di viaggiatori a bordo del veicolo ed in linea;

b) valutare la necessità di un accompagnatore;

c) informare l'agente della stazione di sbarco del trasporto della persona disabile.

TRASPORTO DI ANIMALI

1. Sono ammessi al trasporto solamente gli animali domestici. E' consentito, sotto la responsabilità del proprietario, il trasporto di animali solo se la taglia e la tipologia, nonché i sistemi di ausilio al trasporto, permettono al viaggiatore di trasportare l'animale in sicurezza.

2. I viaggiatori con animali al seguito devono comunque adottare le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità propria e dei terzi.

3. Per il trasporto di cani vige l'obbligo di guinzaglio e museruola.

4. Nei limiti del rispetto di quanto riportato nel presente punto, il trasporto di animali può essere ulteriormente regolato dall'esercente.